L'ORTO E LA LUNA



Linee guida
per la concessione e l'uso degli orti pubblici urbani

Approvate con Delibera di G.C. n. ___ d'ord. del __ ___ 2026

Articolo 1 – Oggetto, definizioni e finalità

1. Le presenti linee guida disciplinano la concessione e l'uso degli orti urbani udinesi.
2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, suddiviso in lotti messi a disposizione dei concessionari per un periodo predefinito, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso proprio e nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
3. L'Amministrazione comunale di Udine individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano concessi a soggetti appartenenti alle diverse categorie indicate nell'art. 2, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità.
4. Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, nonché lo svolgimento da parte di persone anziane di attività utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute; sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le realtà associative presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
 - promuovere l'attività fisica delle parti più deboli della società;
 - favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
 - soddisfare la domanda sociale di "paesaggio";
 - recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;
 - dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani "verdi" di qualità contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente.
5. Gli orti urbani si suddividono nelle seguenti categorie:
 A. orti per anziani;
 B. orti per famiglie;
 C. orti per scuole;
 D. orti per associazioni e/o strutture sanitarie.

Articolo 2 – Requisiti per la concessione

1. Per ogni categoria di orto urbano possono presentare domanda di concessione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
2. Requisiti per la categoria *"Orti per anziani" (CATEGORIA A):*
 a. essere residenti nel Comune di Udine;
 b. aver compiuto 65 anni o essere titolare di trattamento pensionistico al momento della presentazione della domanda;
 c. non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale;
 d. essere in grado di coltivare personalmente l'orto.
3. Requisiti per la categoria *"Orti per famiglie" (CATEGORIA B):*
 a. essere residenti nel Comune di Udine;
 b. non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.

 Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove risultino presentate più domande da parte di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, i richiedenti dovranno scegliere una sola domanda, le altre verranno stralciate.

 Per nucleo familiare si intende l'insieme delle persone risultanti dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.
4. Requisiti richiesti per la categoria *"Orti per le scuole" (CATEGORIA C):*
 a. scuola di ogni ordine e grado con sede nel comune di Udine.

 o in alternativa

 b. realtà associativa che opera in sinergia con l'istituto scolastico, coadiuvandone la gestione delle attività legate all'orto.

5. Requisiti richiesti per la categoria *"Orti per associazioni e/o strutture sanitarie" (CATEGORIA D):*
 a. status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo ed operante nell'ambito del Comune di Udine da almeno 1 anno e quota prevalente di associati residenti nel Comune di Udine;

 o in alternativa

 b. struttura sanitaria e/o assistenziale avente sede nel territorio comunale richiedente la concessione per realizzare attività terapeutiche e riabilitative;

Articolo 3 – Procedure di concessione

1. L'assegnazione dei lotti avviene mediante graduatorie di merito, formulate secondo le procedure definite dalle presenti Linee Guida e integrate dalle prescrizioni di un apposito bando pubblico. Quest'ultimo è soggetto a pubblicazione obbligatoria per un periodo non inferiore a quindici giorni nell'Albo Pretorio online e nella sezione *'Amministrazione Trasparente*' del portale istituzionale del Comune.
2. Le graduatorie relative a ciascuna delle quattro categorie di cui all'art. 2 sono formate applicando i criteri individuati all'art. 11 e saranno approvate con determinazione dirigenziale.
3. Ai richiedenti in graduatoria verrà data comunicazione tramite PEC o email o raccomandata A/R. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici il concessionario dovrà:
 I. accettare con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
 II. essere presente al sopralluogo di consegna e sottoscrivere il relativo verbale;
 III. versare anticipatamente il canone annuale di propria competenza;
4. Le graduatorie rimarranno valide per 5 anni a partire dalla data di approvazione e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce o decadimenti dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora lotti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando. Nelle more dell'assegnazione dei suddetti lotti liberi, gli ortisti limitrofi potranno accordarsi per garantire la coltivazione degli stessi.
5. Nell'assegnazione degli orti, si terrà conto delle seguenti regole:
 - per ogni orto verrà riservato un lotto ai soggetti appartenenti alla Categoria C, qualora abbiano presentato richiesta di partecipazione al bando;
 - sono riservati ai soggetti appartenenti alla categoria D lotti nella misura indicativa del

10% del totale. Tale percentuale potrà essere modificata in caso di assenza di domande per la categoria D;

- i restanti lotti sono riservati in ugual misura ai soggetti appartenenti alle categorie A e B. A ciascun concessionario appartenente alle categorie A e B non potrà essere concesso più di un lotto;
- in caso di esaurimento di ciascuna graduatoria, sarà facoltà dell'Amministrazione variare le proporzioni di assegnazione per le categorie A e B, sino ad una composizione pari al doppio per una categoria rispetto all'altra.

6. L'Amministrazione si riserva di modificare, mediante deliberazione giuntale, i criteri relativi alla consistenza e alla distribuzione dei lotti in occasione dell'emanazione dei successivi bandi per la concessione degli orti pubblici.

Articolo 4 – Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto

1. La concessione dell'orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
2. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni. I singoli lotti, individuati con targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato.
3. La durata della concessione è correlata al relativo bando di concessione, pertanto il periodo di utilizzo è variabile e non potrà mai eccedere la data di scadenza stabilita dal bando stesso. Il Comune potrà revocare la concessione nelle modalità di cui all'art. 6.
4. La concessione del lotto ha carattere strettamente personale. È fatto divieto assoluto di cessione, subconcessione o trasmissione del titolo a terzi a qualunque titolo, fatti salvi i casi di subentro del nucleo familiare espressamente disciplinati dalle presenti Linee Guida.
5. Gli orti concessi ai soggetti appartenenti alle categorie A e B devono essere coltivati direttamente dai concessionari i quali potranno essere aiutati dai loro familiari.
6. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente per la gestione degli orti urbani.
7. L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo documentato superiore a 3 (tre) mesi va segnalata all'ufficio competente comunale che provvederà, se del caso, ad assegnare il lotto ad altro richiedente in base alla graduatoria.
8. In caso di decesso del concessionario, il lotto sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti. Tuttavia, hanno diritto di subentrare nella concessione fino alla sua naturale scadenza il coniuge (o parte dell'unione civile/convivente di fatto) o i parenti entro il primo grado. L'istanza di subentro deve essere presentata all'ufficio comunale competente entro 60 giorni dal decesso, a condizione che il subentrante possieda i medesimi requisiti

soggettivi previsti per la categoria d'appartenenza del lotto al momento della domanda.

9. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5 – Regole di utilizzazione degli orti urbani.

1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nelle presenti Linee guida per l'uso dell'orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a:
 a. rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
 b. non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
 c. non coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua;
 d. non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
 e. non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
 f. coltivare l'orto assegnato con continuità;
 g. non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
 h. mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
 i. utilizzare materiali omogenei;
 j. rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l'altezza di mt 1,80 e dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l'impiego di materiali metallici);
 k. realizzare le legature con rafia o prodotti naturali, escludendo materiali diversi, metallici o plastici;
 l. non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
 m. collocare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana, tendenzialmente di colore omogeneo, della medesima dimensione e muniti di coperchio o rete

antizanzara;

n. approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;

o. non recintare il lotto concesso tranne in casi specifici preventivamente indicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

p. tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;

q. provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, osservando il divieto di depositare la neve nelle vie di transito;

r. non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;

s. usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;

t. fare buon uso del sistema di irrigazione, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino;

u. non accedere alla zona orti con auto o motocicli;

v. non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;

w. non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;

x. non utilizzare coperture di plastica, salvo il seguente caso: le coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra, sono ammissibili ove non diano origine a strutture stabili o indecorose e, se realizzate, dovranno essere rimosse a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;

y. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;

z. non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;

aa. non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;

bb. osservare il divieto di mantenere depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto (legnami, inerti, ecc.);

cc. smaltire i residui di sfalcio e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di compost può essere gestita in forma individuale all'interno del proprio lotto o mediante conferimento in area collettiva ma controllata e gestita in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria, sul contesto urbano o verso gli altri orti);

dd. non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;

ee. osservare il divieto di costruire capanni e similari;

ff. utilizzare la cassapanca orizzontale a corredo dell'orto per la custodia degli attrezzi di lavoro;

gg. adottare preferibilmente tecniche agronomiche sostenibili, agricoltura biologica, biodinamica o l'agricoltura sinergica, comunque correlate ai principi della permacultura;

hh. utilizzare compost o altri fertilizzanti naturali (evitando prodotti chimici di sintesi). È altresì consigliato l'utilizzo di materiali biodegradabili per la pacciamatura e i tutori, in linea con i principi dell'economia circolare. Per le suddette finalità sono elencate le buone pratiche da seguire:

i. <u>Pratiche agronomiche e impegno ambientale</u>

Il concessionario deve adottare e mantenere metodologie di coltivazione a basso impatto, assicurando la fertilità a lungo termine del suolo e la tutela della biodiversità.

Esclusione di Prodotti Chimici

- divieto Assoluto: È categoricamente vietato l'uso di fertilizzanti chimici di sintesi, pesticidi, erbicidi e qualsiasi fitofarmaco non biologico. L'orto deve essere gestito con i principi della coltivazione biologica, biodinamica o sinergica;
- fertilizzazione Naturale: L'arricchimento del suolo deve avvenire esclusivamente tramite compostaggio (meglio se *in loco*), letame maturo, sovescio o l'uso di preparati biodinamici.

Gestione del Suolo (Sinergia/Biologica)

- minima Lavorazione: Adottare pratiche di minima o assenza di lavorazione del suolo per preservarne la struttura, la microfauna (lombrichi) e il carbonio organico.
- consociazioni e Rotazioni: Implementare la rotazione delle colture e la consociazione (piantare specie che si aiutano reciprocamente) per prevenire l'esaurimento del suolo e l'insorgenza di malattie.

Risparmio Idrico

- irrigazione Efficiente: Utilizzare sistemi di irrigazione a goccia, micropioggia o altri metodi ad alta efficienza per ridurre al minimo lo spreco d'acqua;

- pacciamatura: Mantenere il suolo coperto (pacciamatura) con materiale organico (paglia, sfalci, foglie) per conservare l'umidità e limitare la crescita delle erbe spontanee.

ii. Manutenzione, decoro e ordine strutturale

Il concessionario è responsabile del decoro, dell'ordine e della corretta organizzazione strutturale del proprio lotto.

Ordine e Pulizia del Lotto:

- l'appezzamento deve essere mantenuto in buono stato di coltivazione e pulizia. Le infestanti devono essere gestite in modo ecologico (es. estirpazione manuale, pacciamatura) e non con prodotti chimici.
- è obbligatorio destinare l'orto alla sola produzione ortofrutticola, con l'eventuale coltivazione di fiori, erbe aromatiche e officinali, utili anche per favorire l'impollinazione e la biodiversità (es. orti sinergici).

Strutture e Materiali:

- l'installazione di strutture (piccoli ricoveri attrezzi, recinzioni, tutori) deve avvenire solo con materiali ecocompatibili, preferibilmente legno, bambù o materiali di recupero.
- le altezze e i tipi di recinzione (se consentite) devono rispettare le indicazioni del regolamento comunale per non ombreggiare gli orti vicini e mantenere il decoro complessivo.

Smaltimento dei Rifiuti:

- separare correttamente i rifiuti generati (plastica, vetro, ecc.).
- il materiale di risulta organico (sfalci, potature) deve essere avviato al compostaggio o smaltito correttamente nelle aree comuni dedicate, evitando di accumularlo nel lotto.

iii. Impegno sociale e condivisione comunitario

gli orti urbani hanno una forte valenza sociale; il concessionario deve contribuire a questo obiettivo.

Partecipazione e Collaborazione:

- il concessionario è tenuto a collaborare alla manutenzione degli spazi comuni (sentieri, recinzioni perimetrali, aree compostaggio, ecc.).

- partecipare attivamente agli incontri e alle attività formative o di aggregazione promosse dai concessionari o dal Comune (in linea con i principi degli Orti Sociali/Didattici).

Rispetto del Prossimo:

- mantenere un comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei vicini e degli altri utenti dell'area.
- evitare di invadere o ombreggiare gli appezzamenti adiacenti e non arrecare disturbo con rumori o attività non consentite.

Finalità Educativa (Consigliato):

- essere disponibili a condividere le proprie conoscenze agronomiche e a partecipare, quando richiesto, a iniziative educative rivolte a scuole o alla cittadinanza, rafforzando la funzione di Orto Didattico

ii. non utilizzare prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di dello specifico patentino;

jj. non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;

kk. mantenere la funzionalità e il decoro del lotto e delle attrezzature in dotazione attraverso una costante manutenzione ordinaria. Restano a carico del concessionario anche gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendano necessari a causa di negligenza, uso improprio o omessa manutenzione ordinaria del bene concesso. In particolare il concessionario si impegna ad effettuare interventi di manutenzione specifica e costante alle casette, ai gavoni e al pergolato. Tutta la viteria/bulloneria sarà da mantenersi in perfetto stato ed efficienza;

ll. pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone e la quota forfetaria dovuti al Comune ai sensi del successivo art. 9.

mm. vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Rappresentante dei concessionari e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;

nn. pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;

oo. osservare il divieto di prelevare prodotti da altri orti;

pp. adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo della zanzara tigre;

qq. contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente e allo sgombero neve di tutte le parti comuni (parcheggio, viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto

prospiciente il proprio lotto;

rr. provvedere alla manutenzione delle recinzioni;

ss. mantenere tutte le attrezzature di proprietà comunale consegnate in ordine ed in buono stato di conservazione;

tt. provvedere alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento della siepe perimetrale;

uu. osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;

vv. mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni diatriba al Rappresentante dei concessionari o direttamente agli uffici comunali competenti;

ww. garantire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dall'Amministrazione comunale;

xx. rispettare ogni altra disposizione contenuta nelle presenti Linee Guida, nonché negli ulteriori atti consegnati al momento della concessione.

2. In caso di inosservanza delle regole o dei divieti elencati nel presente articolo, verrà formalmente inviata una contestazione al concessionario tramite PEC o email o raccomandata A/R. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la decadenza della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

Articolo 6 – Cessazione, decadenza e revoca della Concessione

1. Estinzione naturale e rinuncia

 La concessione si estingue:

 - allo scadere della durata prevista come risulta dall'assegnazione a seguito di bando.
 - a seguito di rinuncia volontaria ed espressa da parte del concessionario.
 - in caso di decesso del concessionario, fatto salvo il diritto di subentro dei familiari (coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto o parenti entro il primo grado) da esercitarsi entro 60 giorni dall'evento.

2. Decadenza per perdita dei requisiti o impedimento

 L'Amministrazione dispone la decadenza immediata della concessione qualora:

 - il concessionario perda uno dei requisiti soggettivi previsti all'Art. 2 (es. trasferimento della residenza fuori dal Comune di Udine o acquisizione di altri terreni coltivabili);
 - si verifichi un'assenza per malattia o impedimento fisico documentato superiore a 3

(tre) mesi che impedisca la cura personale dell'orto, qualora non sia possibile una sostituzione temporanea a norma di regolamento.

3. Decadenza sanzionatoria (per inadempimento)

 La decadenza è dichiarata d'ufficio, senza necessità di preavviso, nei seguenti casi:

 - mancato versamento del canone annuale entro i termini stabiliti;
 - grave o reiterata inosservanza delle regole di utilizzo e dei divieti di cui all'Art. 5, accertata in contraddittorio con l'interessato;
 - cessione, subconcessione o trasmissione del lotto a terzi, in violazione del carattere personale della concessione;
 - mancata coltivazione continuativa del lotto o stato di abbandono e degrado dello stesso.

4. Revoca per pubblico interesse

 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivate ragioni di interesse pubblico, quali:

 - necessità di utilizzare l'area per scopi istituzionali diversi;
 - variazioni degli strumenti urbanistici (P.R.G.C.);
 - esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

 In tali casi, la revoca non comporta l'obbligo per il Comune di corrispondere indennizzi o risarcimenti al concessionario.

5. Effetti della cessazione

 In ogni caso di cessazione del rapporto:

 - il concessionario (o i suoi eredi) deve rilasciare il terreno libero da persone e cose entro 10 giorni dalla data di decadenza o revoca;
 - il terreno deve essere riconsegnato in ordine; eventuali manufatti o impianti non autorizzati devono essere rimossi a cura e spese del concessionario;
 - i lavori, gli impianti autorizzati e le colture in essere rimangono a beneficio del fondo, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere compensi o rimborsi per i frutti pendenti;
 - i versamenti già effettuati relativi ai canoni annuali non verranno in nessun caso rimborsati.

Articolo 7 – Comitato per la gestione

1. Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l’Amministrazione comunale, in ciascuna area comunale destinata ad orti urbani, i concessionari degli appezzamenti, riuniti in Assemblea convocata per la prima volta dall’Amministrazione comunale, eleggono, a maggioranza dei concessionari, un Comitato

per la gestione degli orti composto da un numero variabile di rappresentanti comunque non superiore a 5, di cui uno designato dal Comitato come Rappresentante dei concessionari. L'Assemblea, può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

2. L'Amministrazione Comunale potrà partecipare all'Assemblea mediante un proprio rappresentante. Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sarà necessità su richiesta dell'Amministrazione comunale o richiesta di almeno un quarto degli assegnatari o della metà dei componenti del comitato di gestione. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Rappresentante dei concessionari per iscritto e resa nota a tutti i concessionari.
3. È compito del Comitato:
 - mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
 - predisporre e affiggere nella bacheca situata presso opportuni siti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni e dei servizi igienici se presenti;
 - segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
 - vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
 - provvedere affinché vengano effettuati gli interventi di cui all'art. 5 comma1, lettera kk) del presente regolamento;
 - convocare l'Assemblea dei concessionari;
 - stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua;
 - stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa;
 - stabilire eventuali orari di accesso agli orti;
 - svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali.
4. Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.
5. I concessionari devono consentire l'accesso al personale designato del Comune per effettuare le opportune verifiche.
6. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata a cura dei competenti uffici comunali al Rappresentante del Comitato.
7. I singoli concessionari hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti

Linee Guida e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Rappresentante dei concessionari.

Articolo 8 – Responsabilità e controversie

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso del lotto concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso del lotto concesso.
3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 9 – Canone concessorio e riparto delle spese

1. I concessionari delle categorie A, B e D sono obbligati a contribuire alle spese per la gestione (in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica) e per la manutenzione straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento anticipato di una quota forfetaria annua, denominata canone concessorio e stabilita in misura pari a € 30,00 (trenta).
2. Il canone deve essere versato anticipatamente rispetto alla data di consegna del lotto come previsto dall'art. 3 delle presenti Linee guida per gli anni successivi il canone dovrà essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. L'ammontare del canone concessorio è stato determinato forfetariamente. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di adeguare l'importo annuale, in misura uguale per tutti i concessionari, a seguito della valutazione sull'effettivo andamento dei costi di gestione. L'eventuale modifica in aumento o diminuzione dell'importo del canone annuale sarà comunicata all'Assemblea (attraverso il Comitato dei concessionari) e ai singoli concessionari. Dal versamento annuale del canone sono esentati i concessionari appartenenti alle categorie A e B che all'atto della richiesta di assegnazione o entro il 15 gennaio di ogni anno presentino all'ufficio competente degli orti urbani un ISEE, **non superiore alla soglia stabilita annualmente dalla Giunta Comunale** per l'accesso agli interventi economici di assistenza sociale o, in subordine, ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione (Adl).

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune accerterà i nominativi degli assegnatari che non hanno versato il canone annuale di competenza e, procederà, ai sensi dell'art. 6 delle presenti Linee Guida, a dichiarare la decadenza dei concessionari morosi e alla relativa comunicazione agli interessati tramite PEC o email o raccomandata A/R.

Articolo 10 – Azione di controllo del Comune

1. L'Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi per mezzo di personale incaricato.
2. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari al personale designato dal Comune incaricato dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

Articolo 11 – Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 3, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri:

 CATEGORIA A - "Orti per anziani" – punteggio massimo: 25 punti.

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia d'età	65>70 anni	2
	70>75 anni	4
	75>80 anni	7
	Oltre 80 anni	10
Fascia ISEE	Da 0 a 6.000 Euro	10
	Da 6.001 a 9.000 Euro	8
	Da 9.001 a 13.000 Euro	6
	Da 13.001 a 17.000 Euro	4
	Da 17.001 a 21.000 Euro	2
	Oltre i 21.000 Euro	0
Residenza	Se residente nel territorio di competenza della Circoscrizione in cui si trovano gli orti messi a disposizione dal bando di assegnazione	5

 In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: residenza nel territorio di competenza della Circoscrizione, età più elevata.

CATEGORIA B - “Orti per famiglie” – Punteggio massimo: 10 punti.

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia ISEE	Da 0 a 6.000 Euro	4
	Da 6.001 a 12.000 Euro	3
	Da 12.001 a 18.000 Euro	2
	Da 18.001 a 24.000 Euro	1
	Oltre i 24.000 Euro	0
Residenza	Se residente nel territorio di competenza della Circoscrizione in cui si trovano gli orti messi a disposizione dal bando di assegnazione	2
Composizione nucleo familiare	Più di 4 componenti	4
	3-4 componenti	2
	2 componenti	1
	1 componenti	0

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell’ordine: residenza nel territorio di competenza della Circoscrizione, nucleo familiare più numeroso, fascia ISEE più bassa.

CATEGORIA C - “Orti per le scuole” – punteggio massimo: 12 punti.

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Progetti specifici	Qualità del progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell’orto urbano, mediante l’approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto degli alunni.	4
Localizzazione	Sede nel territorio di competenza della Circoscrizione in cui si trovano gli orti	8

CATEGORIA D - “Orti per associazioni e/o strutture sanitarie” – punteggio massimo: 50 punti.

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Soggetti iscritti all’associazione e residenti in Comune di Udine che parteciperanno alle attività.	Fino a 4	2
	Da 5 a 9	4
	Da 10 a 15	8
Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo	2 associazioni	4
	3 associazioni	8
	Oltre 3 associazioni	12
Progetti specifici	Qualità del progetto specifico da attuarsi Su temi inerenti alla coltivazione dell’orto urbano, mediante l’approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti iscritti all’Associazione	Fino a 12 punti
Attività prevista con persone residenti nel territorio cittadino presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Udine	Numero persone interessate	2 punti per ogni persona fino ad un massimo di 18 punti

In caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il numero maggiore di cittadini presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Udine, nell’ambito dell’ultimo dei criteri più sopra elencati.

Articolo 12 – Modifiche delle Linee Guida

1. Le presenti Linee Guida sono passibili di integrazioni e modifiche che potranno essere adottate successivamente dalla Amministrazione comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di applicazione, nonché in base ad intervenuta normativa. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell’assegnazione, dovranno essere integralmente

accettate dagli assegnatari. Le presenti Linee Guida sostituiscono ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione giuntale di approvazione.

Articolo 13 – Sottoscrizione delle Linee Guida

1. Le presenti Linee Guida dovranno essere sottoscritte ed integralmente accettate da ogni assegnatario prima dell'assegnazione del lotto.

Articolo 14 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nelle presenti Linee guida si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile.

Spangher Anna
29.06.2026 14:50:11
GMT+02:00